

Art. 41

Nuclei Isolati - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (NI-CO)

1. Tale regime si applica ai nuclei il cui impianto urbano risulti incompiuto o che presentino discontinuità e/o eterogeneità del tessuto edilizio, nei quali siano peraltro riconoscibili alcuni caratteri prevalenti rispetto ai quali si intenda omogeneizzare l'insieme.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di consolidare, mediante gli interventi consentiti, i caratteri dell'impianto urbano, del tessuto edilizio e delle forme di utilizzazione delle aree adiacenti che siano già allo stato riconoscibili e che siano ritenuti idonei a garantire una corretta definizione paesistico-ambientale dell'insieme.
3. Sono pertanto consentiti interventi di nuova edificazione e di urbanizzazione nonché di integrazione ed eventuale sostituzione delle preesistenze atti a completare l'impianto urbano ed a omogeneizzare il tessuto edilizio in forme e modi coerenti con i caratteri predetti.

Art. 42

Nuclei Isolati - Regime normativo di MODIFICABILITA' di tipo A (NI-MO-A)

1. Tale regime si applica laddove l'insediamento presenti aspetti di forte eterogeneità e disorganizzazione, tali che non siano riconoscibili in esso né caratteri prevalenti, né uno schema organizzativo cui tenersi.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di assicurare mediante la definizione di nuove regole, lo sviluppo del nucleo verso un assetto maggiormente strutturato che conferisca ad esso identità e ruolo nella configurazione del paesaggio.
3. Gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione o comunque incidenti in misura rilevante sull'assetto del nucleo devono pertanto essere riferiti a regole o schemi di strutturazione e qualificazione ambientale del nucleo o di parti significative di esso, da definirsi mediante Studio Organico d'Insieme.